

**STAZIONE UNICA APPALTANTE (ART.33 comma 3 bis del D.Lgs.163/2006) COMUNI DI VIGGIANO,
GRUMENTO NOVA, MOLITERNO, MONTEMURRO, SARCONI E SPINOSO**



COMUNE DI MOLITERNO
Provincia di Potenza

C.F. 83000810768 - Tel. 0975/668511 - Fax 0975/668537

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GESTIONE CENTRO SMILE (CENTRO DIURNO PER
CITTADINI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE).**

ART.1: OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato ha per oggetto la gestione del Servizio di Centro Smile (centro diurno per cittadini portatori di handicap grave) che comprende, oltre alla attività meglio disciplinata nei commi seguenti del presente articolo, anche il servizio di **trasporto** per gli utenti dell'Ambito Alto Agri, dalle proprie abitazioni verso il centro e viceversa.

Gli obiettivi e le finalità che l'Amministrazione si pone con il servizio oggetto del presente appalto, nonché le modalità di espletamento dello stesso, i destinatari e le attività sono contenuti nel “Regolamento del Centro Diurno di Socializzazione”, nonché nell'originario progetto sperimentale handicap grave – L.162/1998 (approvato con Deliberazione di G.R. n.1505 del 10/07/2000). In ogni caso, il servizio è essenzialmente finalizzato a sviluppare e/o potenziare l'autonomia personale e sociale delle persone disabili, per limitare la dipendenza ed evitare il ricorso a strutture residenziali, nonché a far emergere le capacità creative dei soggetti handicappati, ma è anche finalizzato a sostenere e stimolare le famiglie al fine di promuovere la continuità ed il mantenimento delle competenze acquisite nel centro.

La cooperativa o il consorzio o l'associazione temporanea, è tenuta ad organizzare la propria attività sulla base di programmi individualizzati con obiettivi a breve e lungo termine in collaborazione con i servizi territoriali competenti, coerentemente con le finalità connesse al servizio stesso, e con le indicazioni contenute nel regolamento e nel progetto richiamati.

I servizi dovranno svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato (anche se soci di cooperative).

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di adottare qualsiasi provvedimento finalizzato al ridimensionamento delle attività specifiche del centro nel caso in cui si rendessero disponibili maggiori o minori risorse da parte della Regione Basilicata. Nel caso in cui si dovessero richiedere servizi aggiuntivi, l'importo complessivo del servizio non potrà superare la soglia comunitaria.

L'importo a base dell'affidamento è di € **77.911,00 oltre IVA al 5%** finanziato con fondi del Piano Sociale di Zona.

ART.2: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Il servizio oggetto dell'appalto è soggetto all'applicazione del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs.50/2016). L'appalto del servizio di gestione centro diurno, così come definito all'art.1, verrà aggiudicato, con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa così come previsto dall'art.95 del D. Lgs. n.50/2016, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando

Ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n.50/2016 la stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione siano entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Nel caso di offerta presentata da raggruppamenti temporanei essa, nella parte progettuale, pena l'esclusione dalla gara, dovrà indicare le parti del servizio che saranno svolte dalle singole imprese. Nel caso di offerta presentata da consorzi, essa, nella parte progettuale, pena l'esclusione dalla gara, dovrà indicare se il servizio sarà svolto direttamente o se parti di esso (che dovranno essere esplicitamente indicate) saranno svolte tramite cooperative associate. L'amministrazione si riserva di aggiudicare l'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida ferma

restando la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

Art. 3: DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente appalto viene così sintetizzato nella descrizione e negli obiettivi:

- A. Il servizio è diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesici o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità d'integrazione dei cittadini stessi. **Il servizio interviene a favore di soggetti in condizione di handicap che siano in possesso di certificazione idonea ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di età superiore agli anni 14.** Il centro è dimensionato per accogliere un numero massimo di venti utenti.
- B. Il Centro SMILE è strutturato per accogliere soggetti in situazione di handicap psico - fisico non autosufficienti e con un grado di autonomia gravemente ridotto per i quali non è possibile al momento prevedere percorsi di inserimento lavorativo. **Non possono accedere al servizio i soggetti con patologia psichiatrica.** La frequenza presso il centro per ciascun soggetto è stabilita in relazione al singolo caso, d'intesa con la famiglia e con gli altri organismi coinvolti nel processo riabilitativo e nell'inserimento sociale. Sempre nell'ottica di proporre interventi individualizzati si prevedono forme part – time di fruizione del servizio purchè supportate da precisi programmi rilevabili dal PEI. La struttura deve rispondere al meglio alle esigenze individuali di vita e ai bisogni del disabile e consentirgli di condividere con altri le esperienze quotidiane.
- C. Il centro SMILE è funzionante per un **minimo di dieci mesi all'anno**, fino ad un massimo di **sette ore al giorno per cinque giorni a settimana** e può accogliere un numero massimo di **dieci utenti contemporaneamente**, suddivisi in gruppi omogenei per grado di autonomia e per età. (*Considerata la durata dell'affidamento dovranno computarsi nei dieci mesi anche i periodi di attività già garantiti nel corso del 2016.*)
- D. **Risorse professionali.** Il Centro deve prevedere nel suo organico necessariamente le seguenti figure professionali:
 - **Coordinatore**, referente per i progetti educativi e per l'organizzazione dell'attività (psicologo o laureato in scienze dell'educazione o educatore professionale con esperienza triennale) il coordinatore avrà un rapporto di stretta collaborazione con l'Assistente Sociale incardinato presso l'Ufficio Socio Assistenziale del Comune di Moliterno;
 - **Personale educativo in misura di uno ogni 10 utenti**, fatte salve specifiche situazioni di gravità (diplomati scuola magistrale, liceo pedagogico, scuola dei servizi sociali, con esperienza nei servizi per l'handicap, educatori professionali) conseguito dopo un corso di studio di durata almeno triennale, oppure diploma di scuola media superiore ed almeno due anni di esperienza nel settore);
 - **Operatori addetti all'assistenza in misura di 1 operatore ogni 3 utenti**, fatte salve specifiche situazioni di gravità (diploma di scuola media dell'obbligo);
 - **Esperti di laboratorio o Istruttori tecnico pratici in numero variabile rispetto alle attività programmate**: maestri d'arte e/o esperti nelle attività di laboratori e due anni di esperienza specifica nel settore.
 - **Eventuale personale ausiliario**, ovvero assistenti domiciliari e dei servizi tutelari;
- E. La cooperativa / raggruppamento / consorzio dovrà indicare:
 - a) il numero e le qualifiche degli operatori che intende presentare, specificando per ciascuno titoli ed esperienze maturate nel settore e/o sul territorio. In caso di aggiudicazione le dichiarazioni dovranno essere debitamente validate;
 - b) le esperienze di coordinamento e gestione maturate nel settore e/o sul territorio;
 - c) le modalità di supervisione degli operatori e della formazione, comprese le ore di riunione che si ritengono necessarie;
 - d) le consulenze offerte nell'ambito del servizio, specificandone figure professionali e ore.

Il servizio può avvalersi dell'opera aggiuntiva e complementare di:

1. cittadini in servizio civile;
2. cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di prestare attività volontaria;
3. organizzazioni di volontariato;

Al personale di cui al punto 2, si estende la disciplina dettata dall'art. 2 comma 2 della legge 11 agosto 1991, n.266.

Attesa la possibile ed eventuale carenza sul territorio di personale con qualifiche specifiche richieste dal piano sociale regionale, le cooperative, i loro raggruppamenti, o loro consorzi, possono impiegare, per le mansioni di semplice esecuzione, ed esclusivamente per quelle (ausiliario, addetto alle pulizie, educatore o animatore senza titoli), anche personale dotato di esperienza specifica documentata da attestati di lavoro rilasciati da enti pubblici o privati comprovante l'effettivo svolgimento delle mansioni anche similari alle prestazioni richieste, per almeno 12 mesi.

In tal caso le cooperative dovranno presentare a questa Amministrazione, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, un programma di formazione interna aziendale di non meno di 150 ore da svolgersi entro 2 mesi dall'avvio del servizio.

Sarà cura dell'Amministrazione verificare l'effettivo svolgimento del programma formativo. L'impiego di personale non qualificato non da diritto ad alcun punteggio di valutazione.

F. Il progetto socio – educativo riabilitativo individualizzato deve indicare i seguenti ambiti di intervento:

- Attività per l'autonomia personale; personalizzazione delle proposte/richieste e dell'impegno del tempo e degli spazi, tenendo conto delle differenze e delle capacità di ognuno nell'organizzazione dei ritmi della vita e di alcuni campi operativi;
- Attività espressive ed occupazioni soprattutto di tipo funzionale miranti allo sviluppo e al mantenimento delle competenze acquisite per rallentare i processi involutivi e di isolamento;
- Attività per lo sviluppo delle abilità relazionali; particolare attenzione deve essere posta per attività educative, di sostegno, di socializzazione, animazione, ricreative e culturali, svolte anche all'esterno del centro, attraverso le quali attuare un programma di integrazione con il territorio;
- Attività educative con significato prevalentemente psico-motorio.

Art. 4: RISPETTO NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA

L'impresa è tenuta all'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile della Sicurezza.

Art.5 - RISPETTO D. LGS. 196/2003

L'impresa è tenuta all'osservanza della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e deve indicare il nominativo del responsabile della privacy.

Art. 6: GARANZIE E RESPONSABILITÀ

La ditta appaltatrice è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

Essa dovrà pertanto procedere alla stipula di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per un importo non inferiore a **€ 600.000,00**.

La ditta è tenuta ad utilizzare attrezature e prodotti conformi alla normativa vigente; con la sottoscrizione del contratto assume formale impegno in tal senso.

Art. 7: TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

La ditta aggiudicataria ancorché non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti soci o non soci, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. La società aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale.

La ditta aggiudicataria si obbliga, altresì, ad osservare quanto stabilito dalla L.R. Basilicata 15/02/2010 n.24 in materia di clausola sociale.

Qualora l'impresa non risulti in regola con gli obblighi relativi al personale, si applicherà la disciplina generale vigente in materia.

Art. 8: CONTROLLI E VERIFICHE

I controlli sulla natura e sul buono svolgimento del servizio vengono svolti ordinariamente per conto di questa Amministrazione dall'**Assistente Sociale** incardinato nel Servizio Socio Assistenziale del Comune di Moliterno e dal

coordinatore indicato dalla cooperativa e da n.1 **rappresentante dell'utenza** designato da associazioni o comitati di persone disabili operanti sul territorio.

Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, l'efficienza e l'efficacia della gestione.

Resta facoltà dell'Amministrazione di richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio e di attuare controlli a campione.

Art. 9: PENALITÀ

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'impresa e da questa non giustificato, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal capitolato speciale e dal progetto presentato dall'impresa in sede di offerta, l'Amministrazione applicherà all'impresa una penale pari al costo del servizio non svolto, maggiorato del 20% ovvero, in caso di non attuazione del progetto presentato, una penale dell'importo variabile da definirsi in considerazione della entità e importanza della violazione e comunque fino ad un massimo del 20% dell'importo a base d'appalto.

Se l'impresa sarà sottoposta al pagamento di tre penali il contratto si intenderà rescisso e aggiudicato alla seconda in graduatoria.

L'amministrazione riscuoterà la fideiussione a titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute.

Art. 10: OFFERTA

Per poter valutare al meglio le capacità delle imprese partecipanti, l'offerta - progetto di gestione del servizio, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere presentata tenendo conto di quanto specificato nel presente capitolato e sarà suddivisa in due parti.

La prima parte, tendente a valutare la qualità gestionale del servizio, dovrà comprendere:

- a) **progetto di gestione del servizio** indicante obiettivi, strategie e risultati da raggiungere, con particolare riguardo alla identificazione di indicatori e strumenti per la verifica e la valutazione degli obiettivi di efficacia, efficienza e soddisfazione degli utenti da impostare e realizzare tenuto conto delle esigenze del servizio individuate dal presente capitolato; l'organizzazione del lavoro;
- b) **numero degli operatori** da utilizzare e relative qualifiche, specificando la possibilità di utilizzare eventuali risorse complementari eccedenti rispetto a quelle richieste, al fine di produrre varianti aggiuntive e migliorative al progetto di gestione presentato;
- c) **proposte relative alla verifica del servizio erogato** e soddisfazione dell'utente, finalizzate ad un sempre maggiore ed incisivo coinvolgimento dell'utenza;
- d) **programmi di formazione ed aggiornamento** del personale, programmi atti ad affinare il coordinamento del lavoro degli operatori;
- e) **metodologie di raccordo** con le **organizzazioni di volontariato, le associazioni di utenti e/o famiglie** operanti nel territorio;
- f) quantificazione e qualificazione delle **risorse proprie aggiuntive** finalizzate a migliorare il servizio oggetto di appalto (sia risorse economiche e materiali, sia risorse immateriali). In tale sezione si dovrà, tra l'altro, indicare il possesso di mezzi idonei al trasporto degli utenti da e verso il centro.

La seconda parte, tendente a valutare la congruità dell'offerta, dovrà contenere:

- g) **I'offerta economica «esplicitata».** L'impresa partecipante, cioè, dovrà presentare il rendiconto economico sul quale ha basato la formulazione dell'offerta, comprensivo di costi di coordinamento e oneri di sicurezza, che sarà allegato all'offerta di ribasso e non nell'impianto progettuale.

Art. 11: AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

La partecipazione alla gara è aperta a cooperative sociali **di tipo A)** iscritte negli appositi albi regionali operanti nel settore dei servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi. Su richiesta della commissione tecnica appositamente nominata dall'Amministrazione, le imprese partecipanti saranno tenute a fornire tutte le ulteriori informazioni e/o elaborati ritenuti necessari per formulare una più precisa valutazione del servizio offerto.

La commissione valuterà le offerte avendo a disposizione 100 punti da attribuire con i criteri seguenti:

Miglior progetto tecnico – qualitativo

punti 70

Offerta economica:

punti 30

Per la valutazione del progetto gestionale si prenderanno in considerazione i parametri sotto riportati:

1. progetto di gestione del servizio (lett. a) art. 10) **massimo 30 punti**

La commissione attribuirà un punteggio complessivo corrispondente al seguente giudizio:

NON SUFFICIENTE	punti 0
SUFFICIENTE	punti da 1 a 10
BUONO	punti da 11 a 20
OTTIMO	punti da 21 a 30

2. personale utilizzato nell'appalto (*lett. b*) art. 10) **massimo 15 punti**

La commissione attribuirà un punteggio complessivo corrispondente al seguente giudizio:

NON SUFFICIENTE	punti 0
SUFFICIENTE	punti da 1 a 5
BUONO	punti da 6 a 12
OTTIMO	punti da 12 a 16

3. verifica servizio erogato (*lett.c*) art.10) **massimo 5 punti**

4. capacità formative (*lett.d*) art. 10) **massimo 5 punti**

La commissione attribuirà un punteggio complessivo corrispondente al seguente giudizio:

NON SUFFICIENTE	punti 0
SUFFICIENTE	punti da 1 a 2
BUONO	punti da 3 a 4
OTTIMO	punti 5

5. coinvolgimento degli altri soggetti sociali e della rete informale (*lett. e*)art.10) **massimo 8 punti**

La Commissione attribuirà il punteggio come segue:

- Collegamenti già esistenti max punti 5
- Capacità di creazione di collegamento max punti 3

6. risorse aggiuntive (*lett.f*) art.10) **massimo 7 punti**

La commissione attribuirà un punteggio complessivo corrispondente al seguente giudizio:

NON SUFFICIENTE	punti 0
SUFFICIENTE	punti da 1 a 3
BUONO	punti da 4 a 5
OTTIMO	punti da 6 a 7

La commissione potrà dichiarare non ammissibili le ditte che non avranno conseguito un punteggio qualità/affidabilità di almeno **45 punti su 70.**

Per la valutazione dell'offerta economica si procederà secondo il seguente criterio:

Il punteggio per le altre imprese verrà valutato in modo inversamente proporzionale rispetto al prezzo migliore secondo la seguente formula:

$$V(a)=R_i/R_{max} \cdot W$$

In cui

V(a) = punteggio da attribuire

R_i = ribasso offerto

R_{max} = massimo ribasso

W = punteggio massimo attribuito

L'offerta economica verrà aperta in seduta pubblica dopo l'attribuzione del punteggio tecnico.

Art. 12: PAGAMENTI

Il corrispettivo offerto resterà invariato e valido per la durata di affidamento del servizio.

Resta inteso che in caso di rinnovo contrattuale del settore il costo del personale sarà adeguato alle nuove tabelle del costo del lavoro.

Questa Amministrazione liquiderà le fatture mensili ,emesse dalla ditta entro 30 giorni.

Ritardi nel pagamento oltre tale termine comportano l'applicazione degli interessi di legge, l'eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte della ditta ag-giudicataria la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dalla convenzione.

All'avvio del servizio è facoltà della stazione appaltante erogare su richiesta della ditta, previa emissione di fattura, un anticipo forfetario del 15% dell'importo dell'intera tranne annuale dell'appalto: l'anticipo sarà recuperato sulla fattura a conguaglio di fine anno. Detta facoltà è esercitabile dall'Amministrazione Comunale a condizione che la impresa aggiudicataria presti idonea garanzia.

La ditta aggiudicataria è obbligata al rispetto della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 13: DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' vietato cedere o subappaltare il servizio assunto pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. In caso di raggruppamenti di imprese e di consorzi non si considerano subappaltati i servizi che sono stati imputati alle rispettive imprese. I consorzi di cui alla L.381/91 possono operare tramite le cooperative associate fatte salve le responsabilità e gli obblighi contrattuali che permangono in capo al consorzio medesimo in caso di aggiudicazione.

Art. 14: SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese consequenziali alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa restano a carico della ditta.

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti, la ditta aggiudicataria è tenuta a prestare idonea cauzione nella misura pari al **10% dell'importo dell'appalto** attraverso polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da compagnie di assicurazione a ciò autorizzate o fidejizzazione bancaria.

Art. 15: DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata dal 01/06/2016 (avvio presumibile delle attività) e fino al 23/12/2016.

E' fatta salva, comunque, la facoltà dell'amministrazione comunale di riformulare l'organizzazione del servizio e/o recedere unilateralmente dal contratto senza alcun onere aggiuntivo, qualora le risorse stanziate dalla Regione Basilicata risultino essere insufficienti a garantire il servizio fino alla data preventivata.

Eventuali sospensioni del servizio per giustificate ragioni, anche se non imputabili al soggetto gestore determineranno lo slittamento del periodo contrattuale per periodi di pari durata.

Art. 16: SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art.45 del D.Lgs.50/2016 secondo le elencazioni di seguito indicate, che non si trovino nelle condizioni di cui all'art.80 del medesimo decreto:

- Cooperative sociali che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi (art.1, comma 1 lett.a) della Legge 8 novembre 1991 n.381);
- Raggruppamenti di Cooperative sociali aventi le caratteristiche su indicate, come previsto dall'art.45 comma 2 lett.d) del D.Lgs. 50/2016;
- Consorzi di Cooperative sociali di cui all'art. 8 della Legge 8 novembre 1991 n. 381 (costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da Cooperative sociali). I Consorzi possono operare tramite le Cooperative associate, fatte salve le responsabilità e gli obblighi contrattuali che permangono in capo al Consorzio medesimo in caso di aggiudicazione. In caso di partecipazione di consorzi, gli stessi dovranno indicare i singoli consorziati per i quali concorrono.

Non possono partecipare alla gara concorrenti che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art.2359 del codice civile.

L'Amministrazione si riserva di escludere dalla gara i Raggruppamenti e i Consorzi che in sede di offerta risultassero formati in modo difforme da quanto dichiarato nella domanda di partecipazione.

Art. 17: CONTROVERSIE

Competente alla risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra le parti nella applicazione del presente contratto è il Tribunale di Lagonegro.